

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - 2023

NORMATIVA. Legge 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 commi 180 e 181 lettera i). Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 - "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto ministeriale 183 del 5 marzo 2019 - Commissioni Esami di Stato. Ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2022/2023. Nota ministeriale 9260 del 16 marzo 2023 (allegati) - Formazione commissioni esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

ESAME DI STATO 2023. SINTESI. Sono previste due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Ci sono commissari interni ed esterni. Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione, ma non c'è connessione fra i risultati e gli esiti dell'Esame di Stato. L'unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): lo svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all'Esame.

LA PRIMA PROVA. La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l'insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

Si svolge mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore.

I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.

La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.

LA SECONDA PROVA. La seconda prova riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Quest'anno torna ad essere una prova nazionale (mentre lo scorso anno le tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d'esame).

Il Ministero, con un apposito decreto, ha definito le discipline oggetto di questa seconda prova. Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.

LA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO. Con l'Esame di stato 2022-2023 entra a regime il Nuovo Ordinamento degli istituti Professionali (Decreto Legislativo 61/2017). Esso prevede una nuova modalità di elaborazione della seconda prova scritta: la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui

nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un'unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

UTILIZZO CALCOLATRICI. L'elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse nelle prove scritte dell'Esame di Stato del secondo ciclo è riportato qui.

TERZA PROVA SOLO IN ALCUNI CASI PARTICOLARI. Per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia, è presente una terza prova scritta.

LE DATE DELLE PROVE. La sessione dell'Esame di Stato 2022/2023 per il secondo ciclo di istruzione prende il via il 21 giugno 2023 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. La seconda prova scritta si tiene il 22 giugno 2023. La terza prova scritta, se prevista, si tiene il 27 giugno 2023, alle ore 8:30.

LE PROVE SUPPLETIVE. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2023, alle ore 8:30. La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni. La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge l'11 luglio 2023, alle ore 8:30.

IL COLLOQUIO. Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Prenderà il via da uno spunto iniziale (un'immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla Commissione. È la fase dell'Esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) svolta nel percorso degli studi.

IL VALORE ORIENTATIVO DEL COLLOQUIO. In coerenza con quanto definito nelle Linee guida per l'orientamento - emanate in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – il colloquio dell'Esame di Stato assume un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali.

Per tale motivo, la commissione d'esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.

Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), tenuto conto delle criticità determinate

dall'emergenza pandemica, lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l'inserimento nel mondo del lavoro).

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato nell'albo on-line dell'istituzione scolastica.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nello svolgimento della prova orale. Durante il colloquio, infatti, la commissione valuta la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi sono indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.

CREDITI E VOTI. Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell'Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

- massimo 40 punti per il credito scolastico
- massimo 20 punti per il primo scritto
- massimo 20 punti per il secondo scritto
- massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto.

Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'Esame.

Il punteggio massimo è 100 (c'è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

La commissione d'Esame. La commissione torna ad essere composta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. Il Ministero, con apposito decreto, ha comunicato le discipline affidate ai membri esterni.

L'AMMISSIONE ALL'ESAME. Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato, verificando la presenza dei seguenti requisiti:

- il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo");
- il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10;

- la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- la partecipazione alle prove Invalsi 2023.

Una specifica norma di legge ha fatto venir meno, per l'anno in corso, il requisito dello svolgimento delle attività PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) per essere ammessi all'Esame di Stato.

LE PROVE INVALSI. Le prove Invalsi di quinta superiore per i candidati interni si svolgono dal 1° al 31 marzo 2023. Ogni scuola sceglie in autonomia il proprio calendario. Tre le prove previste: italiano, matematica e inglese.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE. All'interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare - nella prima e seconda parte - le informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio. È possibile compilare il Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria. I candidati esterni lo compilano prima di sostenere l'esame preliminare; il loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all'esame. Per accedere alla piattaforma i candidati devono effettuare un accesso all'area riservata del Ministero, quindi devono essere abilitati dalle segreterie. L'accesso all'area riservata è possibile tramite SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili attraverso la procedura di registrazione (con inserimento di codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di posta istituzionale o personale).

CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n.183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle discipline.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la scelta dei commissari interni sarà effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da assicurare la

presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM 9 marzo 2023

n. 45, la stesura delle proposte di traccia.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del 2019.

Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2 e 3, del d.m. n. 183 del 2019, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI. Ai sensi del D. Lgs. 62/17 presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite, una per ogni due classi, apposite commissioni. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Ciascuna commissione è costituita da

- un presidente esterno
- tre membri esterni
- tre membri interni per ciascuna delle due classi.

Nella commissione deve essere garantita la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. A tal fine qualora la disciplina oggetto della prima prova sia affidata a un commissario esterno, la/e disciplina/e della seconda prova sono affidati a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni verranno individuati secondo il criterio dell'equilibrio tra le discipline.

Novità sono previste per gli istituti professionali di nuovo ordinamento. In questi istituti, poiché la seconda prova scritta riguarda le competenze in uscita e i nuclei fondamentali di indirizzo correlati e non le discipline, i commissari interni saranno individuati in modo da assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM 9 marzo 2023 n. 45, la stesura delle proposte di traccia.

ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei candidati esterni¹ che risiedono nella regione agli istituti statali e paritari, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 23 settembre 2022, n. 24344, relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. In particolare, con riferimento all'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:

1. il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, come previsto dalla sopra citata nota prot. n. 24344/2022.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017 (criterio della territorialità) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:

1. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, l'assegnazione dei candidati esterni alle classi avviene tenendo

conto della congruenza tra il codice ATECO richiesto dal candidato nella domanda e quello del percorso della classe di inserimento;

2. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

3. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 11 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

4. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" che hanno frequentato il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del d. lgs. n. 226 del 2005 e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale "classe articolata";

5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso d'istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, co. 1, lettera c) del d. lgs. n. 226 del 2005, e hanno frequentato il corso annuale vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'intesa 28 giugno 2019, n. 596, stipulato tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, non ancora regolamentati;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno;
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

ABBINAMENTI DELLE CLASSI/COMMISSIONI. Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso

frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI), sulla base dei seguenti criteri:

1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;
2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
3. l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati;
4. l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:
 - tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
 - tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto della seconda prova scritta;
 - tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.

Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

In sintesi, ad ogni singola classe/commissione non possono essere assegnati complessivamente più di 35 candidati in totale. Ciò significa che la commissione d'esame non può esaminare complessivamente più di 70 candidati.

I candidati esterni, assegnati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale secondo il criterio della territorialità, non possono superare il 50% dei candidati interni. A tal fine i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli

istituti statali e paritari. Eventuali deroghe alla percentuale numerica di candidati esterni per commissioni (sempre nel limite massimo di 35 candidati per classe/commissione) o al divieto di costituzione di commissioni con soli candidati esterni (e solo presso istituzioni scolastiche statali), rappresentano ipotesi del tutto eccezionali, consentite solo ove ricorrano le condizioni stabilite dalla norma. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, l'assegnazione dei candidati esterni alle classi avviene tenendo conto della congruenza tra il codice ATECO richiesto dal candidato nella domanda e quello del percorso della classe di inserimento.

I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Sono "interni" anche i candidati ammessi a sostenere l'esame per abbreviazione per merito.

NOMINE. Il presidente è nominato dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale. I commissari esterni sono nominati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA'. (ALLEGATO 5 alla Nota 9260 del 16 marzo 2023)

	Attività	Periodo/Data
1	Presentazione della domanda da parte del personale interessato (dirigenti scolastici e docenti) - Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche	20/03 - 05/04
2	Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti territoriali provinciali	20/03 - 05/04
3	Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe	29/03
4	Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche.	22/03 - 05/04
5	Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali	06/04 - 26/04
6	Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle istanze di partecipazione degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1)	20/03 - 05/04
7	Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali	11/04 - 26/04

MODELLO ES-0. Precisazione sull' indicazione della lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11. Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla circolare, per i quali la disciplina della seconda prova scritta è genericamente referenziata come prima lingua straniera o seconda lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", è necessaria

una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione on line del modello ES-0.

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5.

La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli Uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE. Presso ciascunUSR è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni (ERPC). Per poter essere inseriti nell'elenco è necessario presentare un'apposita istanza tramite l'allegato modello ES-E, esclusivamente on line, attraverso la funzione disponibile sull'applicazione POLIS - Istanze on line, secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 della nota 9260.

Personale tenuto a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado
- i dirigenti scolastici preposti a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali
- i dirigenti scolastici in servizio preposti agli educandati femminili.

Personale che ha facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

- i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

La presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina. Il sistema Istanze on line trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione della istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato nel sistema POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

NOMINA DEI PRESIDENTI. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, tenendo conto che solo coloro che sono obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale sono anche obbligati a presentare istanza di nomina.

Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
- i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
- hanno facoltà di presentare istanza di nomina:
 - o i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,
 - o i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
 - o i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado, con esclusione di coloro che, durante l'anno scolastico abbiano seguito candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;
 - o i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle
 - o agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;
 - o i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

ORDINE DI PRECEDENZA NELLA NOMINA. Il Direttore dell'USR nomina annualmente i presidenti di commissione attingendo esclusivamente dall'ERPC utilizzando il seguente ordine di precedenza (art. 6 del d.m. n. 183 del 2019):

- dirigenti scolastici in servizio obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale
- dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione
- i docenti delle secondarie di secondo grado statali in servizio a tempo indeterminato, con almeno 10 anni di ruolo, secondo il seguente ordine:
 - o i docenti inclusi nelle graduatorie di merito del concorso di dirigente scolastico
 - o i docenti che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio incarico di presidenza (N.B.: Non è prevista una precedenza ulteriore, a parità di requisito, in base al numero di anni in cui è stato assolto l'incarico)
 - o i docenti che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del DS (art. 25 co.5 Dlgs 165/01) (N.B.: Non è prevista una precedenza ulteriore, a parità di requisito, in base al numero di anni in cui è stato assolto l'incarico)
 - o i docenti provvisti di laurea magistrale, specialistica o quadriennale
 - o i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni
- i dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni
- i docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di 3 anni.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

IMPEDIMENTO A ESPLETARE L'INCARICO. Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di presidente, occorre

- inviare immediatamente una comunicazione all'USR che provvederà ad effettuare accertamenti
- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.

La documentazione deve essere prodotta

- all'USR per i dirigenti scolastici
- al DS della scuola di servizio per i docenti.

Per il personale in quiescenza nulla viene detto ma si ritiene che la comunicazione e la documentazione debba essere inviata all'USR.

SOSTITUZIONI. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti

- impediti ad assolvere l'incarico
- in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

A tal fine utilizzano, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina definiti dal decreto.

CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE

- aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- avere in corso procedimenti disciplinari
- aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami
- essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- essere in aspettativa o distacco sindacale.

COMMISSARI ESTERNI. Per essere nominati commissari esterni è necessario presentare apposita istanza attraverso il modello ES-1.

Personale tenuto a presentare istanza di nomina

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari

interni o referenti del plico telematico

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
 - che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico
- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
 - che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in considerazione della specifica abilitazione posseduta o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

Personale che ha facoltà di presentare istanza

- docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;
- docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado, con esclusione di coloro che, durante l'anno scolastico abbiano seguito candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;
- i docenti che usufruiscono di semidistacco o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola che ha titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione.

ORDINE DI PRECEDENZA NELLA NOMINA. Il Direttore dell'USR nomina i commissari esterni in base al seguente ordine di precedenza (art. 6 del d.m. n. 183 del 2019):

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano nelle classi non terminali
- docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;
- docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la disciplina di insegnamento;
2. la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento

PRECLUSIONI ALLA NOMINA. I commissari esterni non possono essere nominati:

- nella scuola di servizio;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
- nelle scuole in cui hanno prestato servizio nei due anni precedenti;
- nelle scuole in cui hanno espletato l'incarico per due volte consecutive, nei due anni precedenti, in qualità di commissario esterno o presidente;

Unica eccezione alle suddette preclusioni: nel caso di nomina di presidenti nelle fasi comunale o provinciale in cui si procede d'ufficio su posti rimasti disponibili, si può nominare nell'ambito del distretto di servizio, se si tratta di provincia con non più di 4 distretti

IMPEDIMENTO A ESPLETARE L'INCARICO. Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni

operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di commissario, occorre

- inviare immediatamente una comunicazione all'USR che provvederà alla sostituzione
- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento. La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola che provvederà ad effettuare accertamenti.

SOSTITUZIONI. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei commissari esterni

- impediti ad assolvere l'incarico
- in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALL'INCARICO DI COMMISSARIO.

- aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- avere in corso procedimenti disciplinari
- aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami
- essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- essere in aspettativa o distacco sindacale

COMMISSARI INTERNI. I commissari interni, individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline, sono designati dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni, con un'equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. I commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica, come illustrata nel documento del 15 maggio. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un massimo di due classi/commissioni, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni.

IMPEDIMENTO A ESPLETARE L'INCARICO. Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).

In caso di impedimento a espletare l'incarico di commissario interno, occorre

- inviare immediatamente una comunicazione al DS della scuola che provvederà alla sostituzione

- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento. La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola che provvederà ad effettuare accertamenti.

Sostituzioni

Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare

- un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso

oppure

- un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

Ricordiamo che sono sostituiti i commissari interni in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALL'INCARICO DI COMMISSARIO

- aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- avere in corso procedimenti disciplinari
- aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni
- essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data
- posteriore all'inizio degli esami
- essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- essere in aspettativa o distacco sindacale

DIRIGENTI SCOLASTICI DEL I CICLO. L'articolo 5 del Decreto Ministeriale 183 del 5 marzo 2019, consente espressamente al Dirigente scolastico del I ciclo nominato Presidente delle Commissioni d'Esame della scuola Secondaria di II grado, di essere sostituito da un docente collaboratore, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, D. Lgs. 165/01.

ESAME DI STATO AL TERMINE DEL II CICLO DI ISTRUZIONE E PCTO. Decreto Legge Milleproroghe 2023 – È entrato in vigore il 30 dicembre 2022 il decreto legge 198 del 29 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Anche per l'anno scolastico 2022/23, ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione, si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all'alternanza scuola – lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.

PROCEDURA SIDI PER CHI NON HA PRESENTATO DOMANDA COME MEMBRO ESTERNO AGLI ESAMI DI STATO. Di seguito i passaggi da seguire: SIDI, Gestione anno scolastico, Esami di Stato, Gestione schede di partecipazione, Gestione domande, Gestione puntuale delle domande, poi codice fiscale e ricerca.

DOMANDE TARDIVE MATURITÀ. Gli studenti che si sono ritirati dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 e dopo il 31 gennaio possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Maturità. La domanda va inoltrata al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza. La scadenza è fissata dalla nota 24344 del 23 settembre 2022.

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati. Per le domande tardive entro il 21 marzo è necessario inserire la dichiarazione in cui si dimostri la cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo. Se si inoltra la domanda entro il 31 gennaio si deve inserire la dichiarazione che giustifichi il ritardo per casi di gravi e documentati motivi. Se si inoltra la domanda entro il 21 marzo, si deve allegare la dichiarazione di essersi ritirati dalla frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo.